



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/11/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 24 ottobre 2014, n. 332

L. 241/1990 e smi, D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001 e smi, L.R. 18/2012. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - "Progetto impianto di trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico." Proponente: AMIU Puglia SpA - Bari, sede legale via Francesco Fuzio Ingegnere, Zona Industriale di Bari.

L'anno 2014 addì 24 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE del SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

VISTA il D.P.G.R. Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale, con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale.

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione 24 giugno 2011 n. 17, con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale.

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione 03 luglio 2012 n.25, con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio

Inquinamento e Grandi Impianti.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale 25 luglio 2012 n.42 “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. 10/2007, art.45”.

VISTA la Determinazione n.20dell’01/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di conferimento dell’incarico di dirigente ad interim dell’Ufficio VIA/VAS all’Ing. Antonello Antonicelli;

Ai sensi dell’art. 10 del. D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.,sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ai fini dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dall’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;
- il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5: “Impianti di trattamento meccanico biologico”;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- l’art. 23 della L.R. 03 luglio 2012 n. 18 recante “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”;
- L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 22 gennaio 1999 n.7 “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”;
- la L.R. Puglia 13 agosto 1993 n.17 “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la D.G.R. Puglia 19 maggio 2011 n. 1113 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della D.G.R. n.1388 del 19 settembre 2006”;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- la D.G.R. Puglia 05 aprile 2011 n. 648 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1465 del 18 settembre 2007 “Raccolta e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata per la successiva valorizzazione quale ammendante”;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse".

Richiamato:

- l'art. 29-nonies, comma 1 del d.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente.

Tenuto conto che nell'area dell'AMIUBari s.p.a., sita nella Zona Industriale di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere, è presente l'impianto complesso di tritovagliatura e biostabilizzazione di rifiuti urbani, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n. 45 del 13/08/2013, che ha scontato la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 7 del 12/01/2007.

Tenuto conto che nell'area dell'AMIU Bari s.p.a., sita nella Zona Industriale di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere, è presente un centro di raccolta rifiuti autorizzato con Decreti del Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale in Puglia n. 192/CD del 27/10/2006 successivamente modificato con 175/CD del 27/10/2009 che ha scontato la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia D.D. n. 372 del 3 Agosto 2006.

Viste:

le note prot. n.24695/VII del 27/09/2013 e n.28637/VII del 08/11/2013 con cui la società AMIU SpA-Bari ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale che, ai sensi del combinato disposto dall'art.14.1.b della L.R. 11/2001 e smi e dall'art.10.2 del D.Lgs. 152/2006, coordinasse e facesse luogo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica sostanziale dell'impianto di biostabilizzazione e selezione per rifiuti urbani del Bacino BA/2 - Area AMIU Spa Bari Comune di Bari - Bacino BA/2", sintetizzando le modifiche richieste come segue:

1. Introduzione di nuovi codici CER non pericolosi nell'impianto autorizzato (senza variazione dei quantitativi annui o giornalieri, dei processi produttivi e dei parametri/presiti ambientali);
2. Attivazione di un'alinea di carico alternativa e di un bypass di carico alternativo, da utilizzare in caso di blocco dell'impianto di tritovagliatura;
3. Realizzazione di un impianto per il trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico;

gli atti del procedimento ed i pareri compendati nel verbale Conferenza dei Servizi decisoria del 14/10/2014, Allegato 1 alla presente determinazione;

gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 14/10/2014, durante la quale gli Enti e le Amministrazioni intervenute hanno espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento, che include anche l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA.

il parere dell'Amministrazione Provincia di Bari, prot. n. PG0146945 del 16/10/2014, con cui l'Ente "ribadisce che la norma di riferimento per le emissioni odorigene è la L.R. 7/99. Inoltre si ribadiscono le seguenti prescrizioni:

1. monitoraggio dell'ammoniaca e acido solfidrico H₂S con campionatori passivi (radielli), le cui membrane saranno sostituite ed analizzate ogni 15 giorni;
2. Integrazione del monitoraggio della qualità dell'aria con la determinazione del p-xilene (p-cimene) con campionamenti di durata mensile nelle medesime postazioni e con le stesse modalità

dell'ammonica e dell'acido solfidrico;

3. raccolta delle polveri di ricaduta tramite deposimetri posizionati sui quattro angoli dell'impianto, sulle quali effettuare la ricerca mensile dei metalli: cadmio (Cd), nichel (Ni), piombo (Pb), zinco (Zn), cromo (Cr), rame (Cu), manganese (Mn), arsenico (As), selenio (Se) - con metodologia ufficiale;

4. screenig semestrale con COV in aria su tutta l'area occupata dalla discarica, finalizzata alla ricerca delle zone che necessitano di una miglior captazione".

la nota, acquisita al prot. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 9500 del 21/10/2014, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bari- Ufficio Prevenzione Incendi, in risposta alla nota di convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/10/2014, ha comunicato che "il parere di conformità di cui all'allegato Mod. P4 prot. n° 7239 del 08/04/2014 è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito della Conferenza di Servizi di che trattasi. Si puntualizza ad ogni buon conto, che eventuali variazioni e/o modifiche rispetto al progetto approvato con predetta nota P4 dovranno essere sottoposte a nuovo parere di conformità antincendio ex art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151 da acquisire, a cura del titolare dell'attività, prima della conferenza di Servizi".

RILEVATO che la presente determinazione non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa ai fini della realizzazione e dell'esercizio delle attività in oggetto, e, in particolare:

- del necessario permesso abilitativo alla costruzione;
- del necessario titolo autorizzativo per l'impianto di produzione di energia elettrica mediante recupero del biogas proveniente dal digestore anaerobico, ex D. Lgs. 387/2003 e smi.

RITENUTO di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti.

RILEVATO che il procedimento di VIA e AIA, svoltosi anche mediante il ricorso allo strumento della Conferenza di Servizi, è coerente con le sopravvenute disposizioni normative e procedurali introdotte dalla L.R. 4/2014.

VISTE le disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche avente prot. n. 0019931/TRI del 18/07/2014.

RITENUTO che, sulla base di tutto quanto esposto in narrativa, sussistono le condizioni per provvedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 co. 1 della l.r. n. 4/2014, all'adozione del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.Lgs., fa luogo all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del Servizio Ecologia
della Regione Puglia

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, dichiarazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento;

- di esprimere, sulla scorta del parere del comitato Reg.le VIA, degli esiti della CdS decisoria del 14.10.2014 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Realizzazione di un impianto per il trattamento FORSU da RD per produzione di compost con recupero energetico", da realizzarsi nell'area dell'AMIU Bari S.p.A. (ora AMIU Puglia S.p.A.), sita nella Zona Industriale di Bari alla via Francesco Fuzio Ingegnere, e di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata al gestore AMIU SpA - Bari con D.D. n. 45 del 13/08/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1: Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 14/10/2014, trasmesso con nota prot. n. 9254 del 17/10/2014;

- Allegato 2: "Documento Tecnico" - composto da 48 facciate, di aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- Allegato 3: parere favorevole con prescrizione all'aggiornamento dell'AIA, prot. n. AOO_AOO_169_3882 del 07/10/2014;

- Allegato 4: "Piano di monitoraggio e controllo" rev. 04 del 07/2014;

- Allegato 5: "Documento di applicazione delle BAT" rev.00 del 03/2014;

- Allegato 6: "parere espresso dal Comitato Reg.le VIA".

- che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti, come nelle previsioni di cui agli artt. 54 e 55 del DPR 207/2010, nella verifica di compatibilità (art. 52 c. 1 lett. d) del DPR 207/2010;

- di stabilire che il presente provvedimento ha durata quinquennale per la valutazione di impatto ambientale decorrente dalla data di pubblicazione sul BURP e che entro lo stesso termine l'opera in oggetto deve essere realizzata, art.14 ter comma 8bis della L. 241/1990 e smi;

- di stabilire altresì, in conformità a quanto indicato dall'Autorità competente AIA, che l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA ha termine di validità coincidente con la D.D. n. 45 del 13/08/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti -Regione Puglia, fatti salvi eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/06 e smi;
- di stabilire che la valutazione di impatto ambientale ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- di stabilire che vengano rispettati gli obblighi derivanti dall'applicazione del RR n. 26 del 9/12/2013;
- di stabilire che vengano rispettati gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- di stabilire che entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento il Gestore dovrà trasmettere, alla Provincia di Bari e al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, un progetto finalizzato alla mitigazione degli impatti indotti dall'”inserimento paesistico-ambientale delle opere che interferiscono con la Rete Ecologica Regionale””, giusta nota della Provincia di Bari prot. n. PG0093575 del 23/06/2014. Nello stesso termine di tempo il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Bari e al Comune un progetto per la mitigazione degli impatti visivi, come prescritto nella nota prot del Comune di Bari del Comune di Bari n. 110307 del 06/05/2014;
- di stabilire che l'Autorità Competente alla verifica del rispetto delle condizioni dell'aggiornamento per modifica sostanziale dell'AIA e di quanto disposto dal Titolo III-bis del D.Lgs. 152/ 06 e smi è l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti - Regione Puglia;
- di stabilire che Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con oneri a carico del Gestore;
- di stabilire che il Gestore, qualora decida di cessare l'attività prima della scadenza dell'efficacia del presente provvedimento, dovrà preventivamente comunicare, con raccomandata a/r o a mezzo PEC alla Regione Puglia, Provincia di Bari e al Comune di Bari, la data prevista di termine dell'attività;
- di stabilire che il Gestore potrà mettere in esercizio l'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi, solo a valle dell'accettazione da parte dell'Autorità Competente delle garanzie finanziarie (Regione Puglia) che è tenuto a presentare secondo l'importo definito nell'ambito del presente atto, pari a totali € 21.225.480,50, così determinato:
 - IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA - COMPOSTAGGIO: Attività di recupero R13- R12-R1 importo pari a € 2.721.120,50;
 - IMPIANTO CENTRO DI RACCOLTA: Attività di recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non R13- R12 -D15 importo pari a € 18.504.360,00;
 nelle more che venga pubblicato il decreto ministeriale di cui alla all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell'ambito del procedimento;

- di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;
- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio Ecologia a:
 - AMIU PUGLIA SpA, con sede legale in Via Francesco Fuzio s.n., 70123 BARI;
 - Provincia di Bari;
 - Comune di Bari;
 - OGA Bari;
 - Consorzio ASI Bari;
 - all'ARPA Puglia - Dipartimento Provincia di Bari e Direzione;
 - ASL competente per territorio;
 - Direzione regionale per i BAP;
 - Comando di Vigili del Fuoco di Bari:
 - Servizi Regionali:
 - Ciclo dei Rifiuti e Bonifica,
 - Rischio Industriale,
 - Industria e Energia,
 - Agricoltura,
 - Assetto del Territorio;
 - Risorse Idriche;
 - Lavori pubblici.
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento in quanto l'intervento risulta assistito da finanziamento a valere sui fondi strutturali.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere

presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)giorni.

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario

ing. L. Tornese

Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello Antonicelli